

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2868 del 07/06/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREE DEMANIALI NEI COMUNI DI AGAZZANO, GRAGNANO TREBBIENSE E ROTTOFRENO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICOLO - CONCESSIONARIO: SOCIETÀ AGRICOLA CASA DI FERRO S.S.- SINADOC: 10280/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0037
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2995 del 06/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREE DEMANIALI NEI COMUNI DI AGAZZANO, GRAGNANO TREBBIENSE E ROTTOFRENO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICOLO - CONCESSIONARIO: SOCIETÀ AGRICOLA CASA DI FERRO S.S.- SINADOC: 10280/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0037

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n.16528 del 13/11/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna con il quale è stata rilasciata alla Società Agricola Casa di Ferro S.S., con sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense (PC) – C.F e P.I.V.A.: 01105300337 - la concessione, con scadenza il 13/11/2020, per l'utilizzo ad uso agricolo di n. 3 aree demaniali, di superficie complessiva di circa 02.70.00 Ha, ubicate ed identificate catastalmente come segue:

- Comune di Gragnano Trebbiense (PC), Località Casa di Ferro, identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 6, mappale 109/p;
- Comune di Rottofreno (PC), Località Moschetto, identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 32, mappale 94/p;
- Comune di Agazzano (PC), Località Casa Bella, identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 1, mappale 40/p;

CONSIDERATO che la scadenza del sopra sopra richiamato atto n. 16528 del 13/11/2014 è stata prorogata, ai sensi e per gli effetti della normativa sullo stato di emergenza, varata per fronteggiare la pandemia Covid19 (da ultimo Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221), sino al 29/06/2022;

VISTA l'istanza pervenuta il 29/03/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 48843 in pari data), con la quale il summenzionato signor Segalini Luca – C.F.: SGLLCU82D08G535K - in qualità di legale rappresentante e socio amministratore della sopracitata Società Agricola Casa di Ferro S.S., ha provveduto a richiedere il rinnovo della suddetta concessione;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è provveduto a svolgere una più precisa identificazione catastale e si è accertato che le aree demaniali oggetto della concessione sopra descritta hanno una superficie complessiva di circa 03.21.72 Ha, e non di 02.70.00 Ha, come indicato nell'atto che si è a rinnovare, e che, pertanto si provvede, con il presente atto, ad aggiornare l'individuazione catastale e la misura della superficie dei terreni demaniali oggetto di concessione di cui trattasi;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 09/06/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 170 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 09/02/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 21614 in data 10/02/2022);
 - Comune di Rottofreno (nota pervenuta il 12/05/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 79788 in pari data);

DATO ATTO che, con nota protocollo ARPAE n. 78743 del 18/05/2021 questo Servizio ha richiesto e sollecitato ai Comuni di Agazzano e Gragnano Trebbiense di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio dei medesimi Comuni di Agazzano e Gragnano Trebbiense come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che la Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari a € **1.510,85** a titolo di deposito cauzionale (€ 460,00 in data 10/11/2014 ed € 1.050,85 il 5/06/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Ser-

- vizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., alla Società Agricola Casa di Ferro S.S., con sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense (PC) – C.F e P.I.V.A.: 01105300337 - il rinnovo della concessione all'occupazione, di n. 3 aree demaniali ubicate in sponda destra del Torrente Tidone, di superficie complessiva di circa 03.21.72 Ha, da destinare ad uso agricolo e ubicate in tre differenti Comuni come di seguito indicato:
- Comune di Gragnano Trebbiense (PC), in Località C.na Moschetto, di superficie di circa 01.28.83 Ha, identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 6, mappali 109/p e 110/p e fronte di 109/p;
 - Comune di Rottofreno (PC), in Località Casa di Ferro, superficie di circa 00.49.00 Ha, identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 32, mappale 94/p, e relativo fronte;
 - Comune di Agazzano (PC), in Località Casa Bella, di superficie di circa 1.43.89 Ha identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 1, mappale 40/p;
- secondo la planimetria acclusa al Disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PC14T0037;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dal 13/11/2020 (data di scadenza della precedente concessione);

- c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/06/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 1.510,85 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le con-

troverse indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Società Agricola Casa di Ferro S.S con sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense (PC) – C.F. e P.I.V.A.: 01105300337, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC14T0037.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di 3 aree demaniali ubicate in sponda destra del T. Tidone, di superficie complessiva di circa 03.21.72 Ha, da destinare ad uso agricolo e ubicate in tre differenti Comuni come di seguito indicato:
 - a) Comune di Rottofreno (PC), in Località Casa di Ferro, superficie di circa 00.49.00 Ha, identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 32, mappale 94/p e relativo fronte;
 - b) Comune di Gragnano Trebbiense (PC), in Località C.na Moschetto, di superficie di circa 01.28.83 Ha, identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 6, mappali 109/p e 110/p e fronte di 109/p;
 - c) Comune di Agazzano (PC), in Località Casa Bella, di superficie di circa 1.43.89 Ha identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 1, mappale 40/p;

come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dal 13/11/2020 (data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità

Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **1.510,85**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **1.510,85**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto,

comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 21614 del 10/02/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni del Comune di Rottofreno

1. Relativamente all'area ricadente in Comune di Rottofreno, come da parere del Comune assunto al prot. ARPAE n. 79788 del 12/05/2022, è necessario il rispetto di quanto di seguito riportato: *“le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti”*.

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1: planimetrie

Area c) in Comune di Agazzano



Il sottoscritto Segalini Luca (C.F. SGLLCU82D08G535K), in qualità di socio amministratore della Società Agricola Casa di Ferro S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 01105300337), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 6/06/2022, firmato per accettazione, il socio amministratore della concessionaria.

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
LA RESPONSABILE
FEDERICA PELLEGRINI

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza
Via XXI Aprile 48, 29121 Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr

e.p.c. Società Agricola Casa di Ferro
casadiferro@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Rinnovo concessione aree demaniali del torrente Tidone. Comune di Rottofreno (foglio 32 mappale 94/parte), Gragnano Trebbiense (foglio 6 mappale 94/parte) e Agazzano (foglio 1 mappale 40/parte) - Uso: “ Coltivazione Agricola” – Estensione totale stimata: 26.500 mq.
Richiedente Sig. Luca Segalini- - SINADOC 10280/2021 – SISTEB PC14T0037/21RN01.
Parere idraulico di competenza.

Vista la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza assunta al protocollo dello scrivente Servizio al **N. 0062822.E del 17/11/2021** relativa all'oggetto;

- Esaminata la domanda di rinnovo di concessione di aree demaniali – demanio particellare - del torrente TIDONE poste lungo la sponda destra identificate catastalmente al foglio 32 mappale 94/parte comune di Rottofreno, foglio 6 mappale 109/parte comune di Gragnano Trebbiense e foglio 1 mappale 40/parte comune di Agazzano ad **uso “ Coltivazione Agricola ”** nonché la documentazione allegata;

- Visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
 - la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- esperito, da parte del competente funzionario del Servizio, il sopralluogo in data 21/12/2021 e verificato che l'utilizzo richiesto non pregiudica il regime del corso d'acqua di cui trattasi;

si esprime

Via Santa Franca, 38

29121 PIACENZA

Tel. 0523.308711

Fax 0523.308716

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it



NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rinnovo della concessione di aree demaniali del torrente Tidone in sponda destra identificate catastalmente al foglio. n. 32 mappale 94/parte comune di Rottofreno estensione 4.500 mq, foglio 6 mappale 109/parte comune di Gragnano Trebbiense estensione 10.000 mq e foglio 1 mappale 40/parte comune di Agazzano estensione 12.000 mq ad uso “ Area cortiliva e pulizia bosco ”, secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle eventuali opere di difesa adiacenti all'area richiesta;

Art. 2 - Le pratiche agricole dovranno essere compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con metodi di coltivazione che tendono a ridurre l'uso di fertilizzanti, trattamenti fitosanitari e di altri presidi di natura chimica;

Art. 3 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente;

Art. 4 – Sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorchè di carattere precario, in assenza di specifica autorizzazione del Servizio competente;

Art. 5 - la presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 6 - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale “custode” dell'area in concessione;

Art. 7 - Eventuali interventi su opere di difesa spondale da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari sull'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della *sicurezza* dei luoghi;

Art. 8 - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Art. 9 – La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;



Art. 10 – Al termine dell'utilizzo dell'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli aventi diritto.

Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)

PD



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.